



Riferimento: Concessione n°

**Berna, gg.mm.aaaa**

---

# Allegato V

## Concessione n°

---

**Rilasciata dalla Commissione federale delle comunicazioni**

a favore di

**Concessionario**  
Indirizzo

concernente

**l'utilizzo dello spettro delle frequenze rilasciato il gg.mm.aaaa per la fornitura in Svizzera di servizi di telecomunicazione mobili**

## Indice

<b>1. Basi</b> .....	<b>3</b>
1.1. Oggetto della concessione .....	3
1.2. Basi legali .....	3
1.2.1. Basi legali della concessione .....	3
1.2.2. Basi legali per l'esercizio della concessione .....	3
1.3. Modifica delle basi legali .....	4
1.4. Allegati .....	4
1.5. Durata della concessione .....	4
1.6. Trasferimento della concessione .....	4
1.7. Modifica e revoca della concessione .....	5
1.7.1. Competenza d'intervento dell'autorità concedente .....	5
1.7.2. Modifica della concessione su richiesta del concessionario .....	5
1.8. Rinuncia alla concessione .....	5
1.9. Misure di sorveglianza e sanzioni amministrative .....	5
1.10. Informazioni fornite dall'UFCOM .....	5
<b>2. Diritti e doveri del concessionario</b> .....	<b>6</b>
2.1. Diritto di utilizzare le frequenze attribuite .....	6
2.2. Coordinamento delle frequenze .....	6
2.3. Condizioni d'utilizzo .....	6
2.4. Costruzione ed esercizio della rete di radiocomunicazione .....	6
2.4.1. Dati da fornire all'UFCOM concernenti le stazioni di base .....	6
2.4.2. Interferenze radio e precauzioni particolari .....	6
2.4.3. Stazioni di misurazione della Confederazione .....	6
2.5. Obbligo d'informare .....	7
2.6. Disposizioni pertinenti al di fuori del diritto delle telecomunicazioni .....	7
2.6.1. Pianificazione del territorio e protezione della natura e del paesaggio: utilizzo comune degli impianti .....	7
2.6.2. Protezione contro le immissioni .....	7
2.7. Tasse .....	7
2.7.1. Prezzo dell'aggiudicazione e tassa per le concessioni di radiocomunicazione .....	7
2.7.2. Tassa amministrativa per l'amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze .....	8
<b>Allegati (non inclusi nel presente modello di concessione)</b> .....	<b>9</b>
<b>Rimedi giuridici</b> .....	<b>10</b>

# 1. Basi

## 1.1. Oggetto della concessione

La presente concessione accorda al suo titolare il diritto di utilizzare le frequenze di radiocomunicazione mobile ottenute nel quadro della procedura di aggiudicazione che si è tenuta il gg.mm.aaaa. Queste frequenze sono previste per fornire in Svizzera servizi di radiocomunicazione mobile mediante reti cellulari IMT «MFCN»<sup>1</sup>. Nel quadro dello standard armonizzato ETSI EN 301 908 il concessionario è libero di scegliere la tecnologia (neutralità tecnologica).

I diritti e gli obblighi del concessionario si orientano alle disposizioni della concessione e ai suoi allegati, nonché alle prescrizioni legali applicabili alla concessione.

## 1.2. Basi legali

### 1.2.1. Basi legali della concessione

Alla presente concessione si applicano in particolare le seguenti prescrizioni legali:

- Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10)
- Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1)
- Ordinanza del 7 dicembre 2007 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST; RS 784.106)
- Ordinanza del DATEC del 7 dicembre 2007 sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.106.12)

### 1.2.2. Basi legali per l'esercizio della concessione

Nell'esercizio dei diritti di utilizzo sulle frequenze il concessionario deve rispettare le disposizioni esecutive aggiuntive alla LTC, soprattutto quelle dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1) nonché dell'ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RS 784.101.2).

Sono altresì pertinenti le seguenti disposizioni che non rientrano nel diritto sulle telecomunicazioni:

- Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1)
- Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT; RS 780.11)
- Ordinanza del 15 novembre 2017 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT; RS 780.115.1)
- Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451)
- Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; SR 451.1)
- Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700)
- Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1)
- Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01)
- Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710)

---

<sup>1</sup> *Mobile/Fixed Communications Networks* secondo la CEPT-ECC

- Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE; RS 734.0)
- Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26)
- Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM; RS 734.5)
- Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40)
- Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401)
- Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241)
- Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart; RS 251)
- Ordinanza del 17 giugno 1996 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese (RS 251.4)

### 1.3. Modifica delle basi legali

Le disposizioni della presente concessione si applicano su riserva di eventuali modifiche delle basi legali ad esse applicabili (cfr. punto 1.2).

In particolare, le tasse amministrative vengono stabilite secondo il punto 2.7.2 conformemente alle rispettive basi legali vigenti e nel corso della durata della concessione possono pertanto subire adeguamenti per quanto riguarda la base di calcolo e l'importo. Sono fatte salve anche le disposizioni future concernenti l'accesso alla rete per terzi. Sono a loro volta fatti salvi futuri obblighi legali<sup>2</sup> in materia di fornitura di servizi di telecomunicazione a prezzi stabiliti in funzione dei costi in favore delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS), purché sul mercato delle telecomunicazioni non sia disponibile alcun prodotto commerciale che soddisfi i requisiti<sup>3</sup> formulati dalla Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza ComTm AOSS. Per problemi di natura giuridica o interpretativa fanno sempre fede le versioni vigenti delle leggi e delle ordinanze.

### 1.4. Allegati

Gli allegati I – V sono parte integrante della presente concessione. Possono essere adeguati separatamente e recare dunque una data ulteriore a quella della concessione stessa.

### 1.5. Durata della concessione

A meno di non venir contestata, la concessione n° xxxxxxxx entra in vigore 30 giorni dopo la notifica al concessionario. La concessione è valida fino al 31 dicembre 2033<sup>4</sup> o fino al 31 dicembre 2028 per la categoria D.

L'inizio dei diritti di utilizzo delle frequenze oggetto della concessione è stabilito nella descrizione tecnica della rete (allegato III).

### 1.6. Trasferimento della concessione

Conformemente all'articolo 24d capoverso 1 LTC la concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente a un terzo soltanto con il consenso dell'autorità concedente. Lo stesso vale anche per il trasferimento economico della concessione. Vi è trasferimento economico della concessione quando

---

<sup>2</sup> In base a una revisione della legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10) o altre basi legali (come ad es. le revisioni della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [LPPC; RS 520.1] o della legge federale del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento economico del Paese [legge sull'approvvigionamento economico del Paese, LAP; RS 531]).

<sup>3</sup> Riguarda la copertura di determinate zone, la garanzia della disponibilità in situazioni di sovraccarico delle reti commerciali, le infrastrutture di rete resilienti e le funzionalità supplementari per le esigenze AOSS (cfr. Newsletter ComTm AOSS «NEWS Nr. 2, dicembre 2017, ComTm AOSS », pagg. 3-4, accessibile al seguente link: [https://www.babs.admin.ch/content/babs-inter-net/it/aufgabenbabs/kommsysteme/jcr\\_content/contentPar/tabs/items/dokumente/tabPar/downloadlist/download-items/122\\_1513342493869.download/NEWS-Letter-KomTmBORS\\_Nr-02\\_it.pdf](https://www.babs.admin.ch/content/babs-inter-net/it/aufgabenbabs/kommsysteme/jcr_content/contentPar/tabs/items/dokumente/tabPar/downloadlist/download-items/122_1513342493869.download/NEWS-Letter-KomTmBORS_Nr-02_it.pdf))

<sup>4</sup> Cfr. osservazioni relative alla durata della concessione delle categorie B e C al n. 3.4 della documentazione del bando di concorso.

un'impresa acquisisce il controllo sul concessionario secondo le disposizioni della legislazione sui cartelli (art. 24d cpv. 2 LTC).

Sono soggette a notifica tutte le modifiche apportate alle partecipazioni del concessionario o a quelle degli azionisti suscettibili di influenzare l'attività commerciale del concessionario.

## **1.7. Modifica e revoca della concessione**

### **1.7.1. Competenza d'intervento dell'autorità concedente**

Conformemente all'articolo 24e capoverso 1 LTC l'autorità concedente può modificare o revocare la concessione se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se la modifica o la revoca è necessaria per salvaguardare importanti interessi pubblici. Il concessionario è indennizzato in modo adeguato se i diritti trasferiti sono revocati o ridotti in modo sostanziale (art. 24e cpv. 2 LTC).

### **1.7.2. Modifica della concessione su richiesta del concessionario**

L'autorità concedente può modificare la concessione su richiesta del concessionario, a condizione che non vi si opponga alcun interesse preponderante privato o pubblico e che continuano ad essere rispettate le condizioni per il rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 23 LTC. Non può essere avanzata alcuna pretesa di modifica.

## **1.8. Rinuncia alla concessione**

Il concessionario può in ogni momento rinunciare alla sua concessione.

La rinuncia non ha alcuna incidenza sull'obbligo di pagare il prezzo dell'aggiudicazione (punto 2.7.1). Le somme da pagare rimangono dovute. Non vi è alcun diritto al rimborso degli importi già pagati.

## **1.9. Misure di sorveglianza e sanzioni amministrative**

Se il concessionario commette una violazione del diritto, infrangendo così il diritto internazionale delle telecomunicazioni, la LTC, le sue prescrizioni d'esecuzione o la concessione, possono allora essere prese misure di sorveglianza conformemente all'articolo 58 capoverso 2 LTC.

La concessione può inoltre essere ritirata se le condizioni essenziali per il suo rilascio non sono più adempiute (art. 58 cpv. 3 LTC).

Un'eventuale revoca o un ritiro della concessione ai sensi dell'articolo 58 capoversi 2 e 3 LTC non dà diritto ad alcun risarcimento. Rimane in questo caso invariato l'obbligo di pagare il prezzo dell'aggiudicazione (punto 2.7.1). Gli importi scoperti rimangono dovuti. Non vi è alcun diritto al rimborso degli importi già pagati.

Inoltre, il concessionario che viola il diritto applicabile, la concessione o una decisione passata in giudizio può essere tenuto a pagare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d'affari media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi (art. 60 LTC).

## **1.10. Informazioni fornite dall'UFCOM**

Conformemente all'articolo 24f capoverso 2 LTC, l'UFCOM pubblica su Internet una carta sinottica contenente le ubicazioni dei trasmettitori. Nel quadro dell'articolo 24f capoverso 1 LTC può pubblicare ulteriori informazioni e renderle accessibili mediante procedura di richiamo.

## 2. Diritti e doveri del concessionario

### 2.1. Diritto di utilizzare le frequenze attribuite

Il concessionario è autorizzato a utilizzare lo spettro delle frequenze conformemente a quanto specificato nel Piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF) e nella descrizione tecnica della rete (allegato III). Quest'ultima è parte integrante della concessione e si basa sul PNAF. Viene periodicamente aggiornata e modificata se necessario.

### 2.2. Coordinamento delle frequenze

Se necessario, mediante preavviso ragionevole, nelle zone di frontiera possono essere adeguati i valori d'intensità di campo, le linee di coordinamento, gli utilizzi preferenziali delle frequenze e le risorse d'identificazione delle radiocelle (soprattutto scrambling Code SC o Preferential Physical Layer Cell Identifier PCI) nonché i metodi di calcolo per il coordinamento delle frequenze. La descrizione della rete viene aggiornata di conseguenza.

### 2.3. Condizioni d'utilizzo

Il concessionario è tenuto a utilizzare le frequenze che gli sono state attribuite mediante concessione nel quadro del presente procedimento di attribuzione ai sensi dell'articolo 1 LTC allo scopo di fornire servizi di telecomunicazione commerciali. Fino al raggiungimento della copertura minima della popolazione illustrata qui di seguito, ciò deve avvenire tramite le proprie unità di trasmissione e di ricezione:

1. Se i diritti di utilizzo stabiliti dalla concessione comprendono frequenze nelle bande da 703 a 733 MHz e da 758 a 788 MHz (qui di seguito 700 MHz FDD), il concessionario è tenuto a fornire al più tardi entro il 31 dicembre 2024 servizi di radiocomunicazione mobile tramite la propria infrastruttura ad almeno la metà della popolazione svizzera.
2. Se i diritti di utilizzo stabiliti dalla concessione non comprendono frequenze nella banda dei 700 MHz FDD secondo il numero 1, il concessionario è tenuto a fornire al più tardi entro il 31 dicembre 2024 servizi di radiocomunicazione mobile tramite la propria infrastruttura ad almeno un quarto della popolazione svizzera.

I diritti di utilizzo attribuiti con la concessione possono essere ritirati senza risarcimento, nella misura in cui la copertura richiesta non è fornita entro i termini impartiti.

Queste condizioni d'utilizzo e di copertura possono in linea di massima essere modificate solo se il concessionario prova che per ragioni indipendenti dalla sua volontà non è in grado di soddisfarle. Il concessionario deve provare in modo convincente di aver fatto tutto il possibile per adempiere i suoi obblighi.

### 2.4. Costruzione ed esercizio della rete di radiocomunicazione

#### 2.4.1. Dati da fornire all'UFCOM concernenti le stazioni di base

I dati sull'esercizio di tutte le stazioni di base devono essere comunicati all'UFCOM ogni 14 giorni. Il concessionario trasmette questi dati mediante un aggiornamento periodico della banca dati. Il formato dei dati, come anche i dettagli delle procedure, devono essere concordati preliminarmente con l'UFCOM.

#### 2.4.2. Interferenze radio e precauzioni particolari

Se una singola stazione di base esercitata nel quadro della concessione attribuita genera interferenze, il concessionario è tenuto su richiesta dell'UFCOM ad adeguare i parametri della stazione di base o sospendere l'esercizio.

#### 2.4.3. Stazioni di misurazione della Confederazione

Nell'ambito del controllo tecnico dello spettro di frequenze di cui all'articolo 26 capoverso 1 LTC, l'UFCOM o la Confederazione esercitano numerose stazioni di misurazione e di ricezione di radio monitoring. Allo scopo di evitare interferenze con queste ultime, le stazioni di base, che devono essere

installate a meno di un chilometro (1 km) di distanza, devono essere notificate all'UFCOM insieme a tutti i parametri tecnici, a fini di coordinamento. Se si rileva che una stazione di base prevista possa disturbare una stazione di misurazione o di ricezione, essa non dovrà essere messa in servizio. L'UFCOM fornisce al concessionario una lista con tutte le ubicazioni delle stazioni di misurazione e di ricezione.

## **2.5. Obbligo d'informare**

Il concessionario ha l'obbligo di fornire all'UFCOM le informazioni necessarie all'applicazione della legge sulle telecomunicazioni e delle relative ordinanze d'esecuzione, nonché di questa concessione (art. 59 LTC e Allegato II del presente documento).

## **2.6. Disposizioni pertinenti al di fuori del diritto delle telecomunicazioni**

### **2.6.1. Pianificazione del territorio e protezione della natura e del paesaggio: utilizzo comune degli impianti**

Se gli impianti sono situati fuori della zona edificabile, occorre considerare l'articolo 24 LAT e la rispettiva giurisprudenza.

Durante la costruzione e l'esercizio di impianti di trasmissione, il concessionario fa il possibile per permettere l'utilizzo comune degli impianti per altri scopi che richiedono un'ubicazione fuori dalla zona edificabile. Se l'impianto deve per forza situarsi fuori dalle zone edificabili, il concessionario è inoltre tenuto a utilizzare le ubicazioni, gli edifici o gli impianti sfruttati da altri concessionari, nella misura in cui questi ultimi dispongono di sufficienti capacità.

Il concessionario informa per tempo i Cantoni sulla sua pianificazione della rete. Informa in merito alle nuove ubicazioni previste e alle ubicazioni eventualmente già autorizzate, in costruzione e in esercizio. Se le costruzioni sono situate fuori della zona edificabile, il concessionario fornisce le informazioni che permettono di valutare se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile conformemente all'articolo 24 LPT. Il concessionario è tenuto a partecipare allo sviluppo di processi di coordinamento tesi a minimizzare l'impatto sugli insediamenti e i paesaggi rispettando nel contempo l'ordinanza sulla protezione contro le radiazioni non ionizzanti (ORNI) e i processi di coordinamento sviluppati. I dati delle ubicazioni necessari per valutare l'utilizzo comune devono essere resi accessibili.

### **2.6.2. Protezione contro le immissioni**

Nel quadro dell'esercizio dei diritti relativi all'utilizzo delle frequenze, il concessionario deve rispettare le disposizioni dell'ORNI. Si impegna affinché le sue infrastrutture di emissione rispettino i valori limite d'immissione e di installazione al momento della pianificazione, della costruzione e dell'esercizio. Allestisce un sistema di garanzia della qualità, allo scopo di rispettare e documentare i valori autorizzati conformemente alla circolare dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) del 16 gennaio 2006 "L'assurance de qualité aux fins de respecter les valeurs limites de l'ORNI1 en ce qui concerne les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil" (testo disponibile in francese e tedesco)<sup>5</sup>.

## **2.7. Tasse**

### **2.7.1. Prezzo dell'aggiudicazione e tassa per le concessioni di radiocomunicazione**

Il prezzo dell'aggiudicazione per le frequenze acquistate ammonta a:

**CHF**

---

<sup>5</sup> <https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/elektrosmog/fachinfo-daten/qualitaetssicherungzureinhaltungdergrenzwertedernisvbeibasisstat.pdf.download.pdf/qualitaetssicherungzureinhaltungdergrenzwertedernisvbeibasisstat.pdf>

N. registrazione/dossier: concessione n°

Con il pagamento del prezzo dell'aggiudicazione viene saldata per l'intera durata della concessione la tassa di concessione per l'utilizzo dello spettro di frequenze attribuito. La tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione (art. 39 cpv. 4 LTC).

Il prezzo dell'aggiudicazione è dovuto al passaggio in giudicato della concessione. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

Il versamento va effettuato presso una banca con sede in Svizzera ed approvata ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (RS 952.0).

#### **2.7.2. Tassa amministrativa per l'amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze**

Conformemente all'articolo 40 LTC, in combinato disposto con l'articolo 9 dell'ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni, il concessionario è tenuto a pagare tasse amministrative annue per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze. L'importo delle tasse è calcolato in base alla descrizione tecnica della rete (Allegato III).

L'UFCOM riscuote in anticipo le tasse amministrative annue.



**Visto quanto precede, è deciso che:**

1. La concessione n° xxxxxxx dà al concessionario il diritto di utilizzare fino al 31 dicembre 2033<sup>6</sup> o fino al 31 dicembre 2028 per la categoria D conformemente alle disposizioni previste nella concessione nonché al diritto applicabile, le frequenze ottenute nel quadro dell'aggiudicazione realizzata il gg.mm.aaaa.
2. Il prezzo d'aggiudicazione per i diritti d'utilizzo delle frequenze ottenute ammonta a CHF , pagabili entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della concessione.
3. Le tasse amministrative periodiche per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze sono rimosse separatamente dall'UFCOM.
4. La presente decisione è notificata al concessionario per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comunicata a °°, °°°° SA e °°° SA (limitandosi a inoltrare copia dell'atto di concessione n° °°°°°° con l'allegato III a favore di °°°° SA).

Commissione federale delle comunicazioni (ComCom)

Stephan Netze  
Presidente

**Allegati (non inclusi nel presente modello di concessione)**

- Allegato I: Informazioni sul concessionario  
Allegato II: Obbligo d'informare  
Allegato III: Descrizione tecnica della rete  
Allegato IV: Questioni in materia di pianificazione e di autorizzazione

---

<sup>6</sup> Cfr. osservazioni relative alla durata della concessione delle categorie B e C al n° 3.4 della documentazione del bando di concorso.

## **Rimedi giuridici**

Contro questa decisione può essere interposto ricorso scritto entro 30 giorni dalla notifica. Il termine di ricorso non decorre dal settimo giorno prima di Pasqua al settimo giorno dopo Pasqua compreso, dal 15 luglio al 15 agosto compreso e dal 18 dicembre al 2 gennaio compreso. L'atto di ricorso deve essere inoltrato a:

Tribunale amministrativo federale  
Casella postale  
9023 San Gallo

L'atto di ricorso deve contenere le richieste, le relative motivazioni con indicazione dei mezzi di prova e la firma del/della ricorrente o del suo rappresentante. Devono inoltre essere allegati la presente decisione e gli eventuali mezzi di prova nella misura in cui il/la ricorrente ne è in possesso.